

ISTRUTTORIA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017, DEL D.M. N. 72 DEL 31.03.2021 E DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI A FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI – CIG ZB5394BCC3

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI A FAVORE DI MINORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI – CIG ZB5397BCC3

TRA

- il Comune di Manta (P. IVA 00300960044; C.F. 85001810044), rappresentato da, nato a il, nella qualità di, domiciliato presso la sede legale dell'Ente, sita in piazza del Popolo n. 1, 12030 Manta (CN), Partita IVA 02539930046, di seguito anche solo "Ente affidante" o "Amministrazione precedente"

E

- l'Ente del Terzo Settore (P. IVA; C.F.), rappresentato da, nato a il, nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n., iscritto nell'Albo / registro con il numero, di seguito anche solo "Soggetto Attuatore"

Premesso che

- con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data .../.../22, in esecuzione della determinazione n. ... del .../.../22, il Comune di Manta ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione del Soggetto Attuatore, cui affidare la realizzazione dei Servizi comunali a favore di minori in condizioni di fragilità e

vulnerabilità per un periodo di quattro anni, in attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dal Comune di Manta medesimo.

Richiamati

- la determinazione n. ... del di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") finalizzate alla procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione;
- l'Avviso pubblicato dal Comune di Manta in data di indizione dell'istruttoria pubblica per la co-progettazione sui temi sviluppati nel Documento progettuale (DP);
- la Determinazione Dirigenziale n. ... del ad esito del quale è stata individuata la candidatura ammessa alla partecipazione al tavolo;
- le risultanze verbalizzate del tavolo di lavoro, in cui sono argomentate le motivazioni che, in risposta ai temi posti dal Documento Progettuale, portano il tavolo a formulare la Proposta Progettuale i cui proponenti cofirmatari sono i seguenti enti:
 - ...
 - ...
- la Determinazione n. ... del di conclusione del procedimento ad esito del quale la proposta progettuale è ritenuta adeguata rispetto ai temi posti dal Documento Progettuale, assumendo pertanto il carattere di Progetto Definitivo;

Considerato che

- il Progetto Definitivo costituisce il quadro unitario, co-firmato dal Soggetto attuatore firmatario della convenzione;
- nell'ambito del Progetto Definitivo sono individuate le azioni da realizzarsi da parte del Soggetto attuatore firmatario della convenzione e le risorse del budget progettuale che per tale motivo potranno essere a lui destinate;

Rilevato, infine, che

- la verifica del possesso dei requisiti del Soggetto attuatore degli interventi – autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica – ha dato esito positivo e

pertanto si può procedere alla sottoscrizione della Convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Visti

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione
- la legge n. 328/2000 e s.m.i.
- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la legge n. 136/2010 e s.m.i.
- la legge regionale n. 1/2004 e s.m.i.
- la D.G.R. 79-2953 del 22 maggio 2006
- le Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamento di servizi sociali;
- la legge n. 106/2016;
- il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
- la Legge n. 124/2017 e s.m.i.
- la Sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale;
- le modifiche al Codice dei contratti pubblici introdotte con la Legge di conversione del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) L. n. 120/2020
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31/3/2021;
- il Regolamento consortile per la regolamentazione dei rapporti con gli enti del Terzo settore in attuazione del Codice del Terzo settore.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. Oggetto della Convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione dei Servizi comunali a favore di minori in condizioni di fragilità e vulnerabilità per un periodo di quattro anni, come definiti nel Progetto Definitivo (PD), elaborato all'interno del Tavolo di co-progettazione, approvato dal Comune di Manta e allegato alla presente convenzione.

2. Il Comune di Manta e il Soggetto attuatore, nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione, con cadenza semestrale e in ogni

circostanza in cui ne emerga il bisogno, potranno concordare sulla base dell'andamento del progetto l'introduzione delle modifiche che via via si renderanno necessarie sulla base delle azioni di valutazione. Per le eventuali modifiche, non essenziali, dei contenuti del progetto definitivo allegato alla presente convenzione si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha validità dal al
2. Il Comune di Manta si riserva di verificare – in contraddittorio con il Soggetto attuatore – l'efficacia delle attività e degli interventi a metà del periodo di durata del rapporto di collaborazione. In caso di positiva verifica del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Comune di Manta, sarà formalizzato l'avvio del residuo periodo di durata del rapporto di collaborazione; in caso contrario il Comune di Manta avrà facoltà di considerare concluso a tale data il rapporto di collaborazione medesimo.
3. Saranno ammesse unicamente le proroghe del termine finale di conclusione delle attività a fronte di cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell'Ente e del Soggetto Attuatore.

Art. 3 – Risorse messe a disposizione dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il Soggetto Attuatore mette a disposizione le risorse specificatamente individuate nel Progetto Definitivo.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso, il Comune di Manta mette a disposizione del Soggetto Attuatore le seguenti risorse:
 - a) € 508.000,00 (euro cinquecentoottomila/00) complessivi nel periodo di realizzazione degli interventi in oggetto;
3. L'importo di cui al punto 2 verrà corrisposto a copertura delle spese sostenute dal Soggetto attuatore sulla base degli stati di avanzamento delle attività progettuali e a fronte della presentazione di documentazione giustificativa.
4. Il Soggetto Attuatore espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il seguente C/C intestato a, avente le seguenti coordinate:

....., indicando gli estremi del procedimento indetto dal Comune di Manta.

5. Il Comune di Manta e il Soggetto attuatore sono comunemente impegnati nella ricerca di risorse ulteriori a quelle risultanti dal budget di progetto, comunque utili ad un più ampio perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento Progettuale posto a base della presente procedura. Tali risorse potranno provenire da fondi comunitari, statali e regionali, da Fondazioni, ecc.

Art. 4 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività in forza di un rapporto di lavoro o professionale o a titolo volontario, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dal Soggetto Attuatore.

2. Tale personale, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

3. Il Soggetto Attuatore si impegna a individuare un referente per i rapporti con il Comune di Manta e a vigilare sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

4. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

5. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

6. Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione procedente, con la contestuale trasmissione del relativo curriculum vitae.

7. Tutto il personale svolgerà con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 5 – Assicurazioni

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune di Manta, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune di Manta è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che gli possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, ha prodotto la seguente assicurazione, valida per tutto il periodo della convenzione: n. _____ del _____ rilasciata da _____ per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori, volontari o altri soggetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei, non inferiori ad € _____,00 per sinistro, per persona e per danni a cose. Il Comune di Manta è considerato “terzo” a tutti gli effetti.

4. Il soggetto attuatore esonera altresì il Comune di Manta per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto attuatore medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

Art. 6 – Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Manta. È fatto divieto di far subentrare nella realizzazione delle attività soggetti diversi, con l'eccezione delle eventuali riorganizzazioni interne al partenariato convenute con il Comune di Manta in sede di revisione periodica del progetto, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto Attuatore assume l'impegno – in attuazione del principio di buona fede – di comunicare al Comune di Manta le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 7 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

1. Il Comune di Manta assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal Soggetto Attuatore attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione. Le risultanze di tale monitoraggio contribuiscono a offrire elementi utili in sede di periodica revisione del progetto di cui all'art. 1, comma 2, del presente atto.

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi della vigente disciplina di settore, il Soggetto Attuatore assume la qualifica di Responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo al Comune di Manta.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati per gli il Soggetto Attuatore è il, mentre per il Comune di Manta è

Art. 9 – Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune di Manta si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto Attuatore può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Manta, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La penale potrà essere trattenuta sul contributo dovuto, secondo i seguenti criteri: per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che il Soggetto Attuatore si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune di Manta nell'Avviso pubblicato, mentre per il Soggetto Attuatore nella domanda di partecipazione.

Art. 10 – Risoluzione e recesso

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Attuatore, il Comune di Manta liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico del Soggetto Attuatore;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte del Soggetto Attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando il Soggetto Attuatore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;
- la violazione della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

3. Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Manta, in forma di lettera raccomandata A/R o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Il Comune di Manta nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dalla convenzione, con preavviso di giorni 20 (venti), senza che il Soggetto attuatore possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.

Art. 11 – Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 12 – Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del Giudice competente. Foro competente è il Foro di Cuneo.

Art. 13 – Registrazione

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. n. 131/1986. Le spese derivanti dall'eventuale registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 14 – Allegati

1. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

- determina di indizione della procedura ad evidenza pubblica;
- avviso pubblico;
- verbali RUP e dei lavori della Commissione di valutazione;
- determina di conclusione del procedimento;
- il Progetto Definitivo frutto dell'approvazione della proposta progettuale, come risultante dal tavolo di co-progettazione e relativo piano finanziario.

FIRME

Per il Comune di Manta

Per il Soggetto Attuatore

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante di, quale Soggetto Attuatore, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 6, 10 e 11)

(luogo),

Il Legale Rappresentante del Soggetto Attuatore
